



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

**CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 276/2022 dell' 18 marzo 2022

RAPPA

Fondo Pensioni Sicilia

G.F.

giudice

ricorrente

convenuto

Precisazione delle conclusioni – Differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli

Per precisazione si intende la mera rettifica della portata della domanda, con riguardo al medesimo petitum ed alla stessa causa petendi, senza che mutino i fatti principali allegati. In altri termini, con la precisazione, che può includere anche fatti nuovi secondari, non si allarga l'ambito del giudizio.

Si ha *mutatio libelli* quando l'attore avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso oppure una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima, in modo da porre al giudice un nuovo tema di indagine che sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo.

Di contro si ha semplice *emendatio libelli* quando l'attore incide sulla causa petendi, modificando la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca